



Provincia di Rimini

DECRETO

Reg. Gen. n. 51 Del 19-08-2024

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI IN DATA 29 SETTEMBRE 2024

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*”, e ss.mm. e ii. che disciplina l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale;

VISTO l'art. 1 della citata Legge n.56/2014 e in particolare i commi:

67. il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti (...);

68. il Consiglio Provinciale dura in carica due anni;

69. il Consiglio Provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale;

VISTO il verbale dell’ufficio elettorale provinciale che ha provveduto in data 18 dicembre 2021 alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere provinciale;

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come modificata dall’art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l’elezione di tali organi è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali;

RICHIAMATO l’art. 4 comma 4bis del decreto-legge 29 gennaio 2024 n. 7, introdotto dalla legge di conversione n. 38 del 25/03/2024, il quale dispone che “*Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo*”;



Provincia di Rimini

DATO ATTO che l'elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a 6 (sei) e non superiore a 12 (dodici) e sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto;

VISTO il manuale operativo per lo svolgimento del procedimento elettorale, approvato con decreto del Presidente n. 96 del 07/11/2016;

VISTE le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014 n. 56 s.m.i.;

RICHIAMATE:

- la circolare n. 32 del 01/07/2014 del Ministero dell'Interno contenente linee guida per lo svolgimento del procedimento per l'elezione degli organi della Provincia;
- la circolare n. 35 del 19 agosto 2014 del Ministero dell'Interno contenente le indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale;
- la circolare n. 38 del 16 settembre 2014 del Ministero dell'Interno contenente indicazioni per le rilevazioni dei risultati ufficiali delle consultazioni;

VISTO lo Statuto provinciale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale dott.ssa Maria Lamari, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213 non necessita il parere di regolarità contabile;

DECRETA

1. di indire per il giorno **domenica 29 settembre 2024** i comizi elettorali per l'elezione dei 12 (*dodici*) componenti del Consiglio Provinciale di Rimini;
2. di svolgere le operazioni di voto in un'unica giornata nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Rimini sita in via D. Campana 64, sala Marvelli 1° piano, **dalle ore 8.00 alle ore 20.00;**
3. di dare atto che sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali in carica nei comuni compresi nel territorio provinciale di Rimini alla data del 29 settembre 2024;
4. di dare atto che sono eleggibili a consiglieri provinciali i sindaci ed i consiglieri comunali in carica; l'elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte



Provincia di Rimini

da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12) e non inferiore alla metà degli stessi (6). Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Le liste dei candidati al consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni dalla data delle votazioni. L'elettore può esprimere altresì un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014;

5. di stabilire che le candidature e le liste vengano presentate all'Ufficio elettorale provinciale appositamente costituito presso l'ufficio del Segretario Generale, sito in via D. Campana n. 64, nei seguenti giorni:
 - **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domenica 8 settembre 2024, previo appuntamento;**
 - **dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di lunedì 9 settembre 2024;**
6. di stabilire che lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
7. di pubblicare le modalità e i moduli per la presentazione delle liste nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale in apposite istruzioni operative approvate dalla Provincia di Rimini sul sito www.provincia.rimini.it nella sezione intitolata "Elezioni provinciali 2024";
8. di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio dell'ente, ai sensi del regolamento sul funzionamento dell'albo on line, approvato con deliberazione GP n. 344/2010 e sul sito della Provincia di Rimini nella sezione intitolata "Elezioni provinciali 2024";
9. di comunicare il presente decreto, a mezzo PEC:
 - al Prefetto della Provincia di Rimini;
 - a tutti i comuni della provincia di Rimini, affinché i relativi sindaci provvedano alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, nonché alla massima diffusione presso i consiglieri comunali in carica nel rispettivo comune.

Rimini 19-08-2024

il Presidente
Jamil Sadegholvaad

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate